

Comune di Anzola d'Ossola
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

REPERTORIO

N.

CONTRATTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO NATURALISTICO STRADA DEL PILDEN – CIG. Z6F13D6FB7 – CUP. B71B15000080009.

SCRITTURA PRIVATA

L'anno Duemilaquindici, il giorno **** del mese di ***** , presso la residenza del comune intestato, nell'ufficio di segreteria, viene stipulato il seguente contratto tra,

Il sig. Arch. FABIO RIGHINI, nato a Premosello Chiovena, il 19.06.1967, residente a Pieve Vergonte, in via F.M.Beltrami n. 7, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Anzola d'Ossola P.Iva 00421660036, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio del Settore Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici nominato con decreto n. 01/2015 del 14.01.2015;

e

La sig.ra PIRAZZI VALERIA, nata a Pieve Vergonte il 12.01.1952, residente a Pieve Vergonte, in via L. Da Vinci n. 8 nella sua qualità di legale rappresentante, dell'impresa Elis srl, con sede legale in Pieve Vergonte, via Piedimulera n. 104, P.Iva 01396020032,

stipulano tra loro e di comune accordo quanto segue:

P R E M E S S O

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 22, in data 18.03.2015, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori prima citati, redatto dal Dott. Agronomo Igor Cavagliotti, con Studio in Omegna, nell'importo di euro 49.500,00 (Euro quarantanovemilacinquecento/00); Codice identificativo gara (CIG) Z6F12D6FB7 - CUP B71B15000080009;

- che, in seguito ad apposita gara, come da verbale di gara in data 20.04.2015, è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta: Elis srl che ha offerto un ribasso del 1,27% (unovirgolaventisettepercento)

sull'importo a base di gara, pari a euro 446,39, per cui l'importo di aggiudicazione risulta essere di Euro 34.702,38, oltre oneri per la sicurezza pari a Euro 500,00, per un importo complessivo di euro 35.202,38;

- che è stata acquisita agli atti di ufficio la documentazione dalla quale si rileva il positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;

CIÒ PREMesso

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1. 1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2. 1. Il sig. arch. Fabio Righini, per conto del comune intestato, nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa Elis srl l'appalto della esecuzione dei lavori di "Realizzazione percorso naturalistico "La strada del Piden".

Art. 3. Ordine da tenersi nell'andamento del programma. 1. In genere l'appaltatore ha la facoltà di condurre i lavori nel modo ritenuto più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché - a giudizio della direzione dei lavori - non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della stazione appaltante.

2. L'impresa deve presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le prescrizioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

3. Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni della stazione appaltante.

4. Il programma approvato, mentre non vincola la stazione appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà la facoltà alla stazione appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.

6. La stazione appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 4. Sospensione e ripresa dei lavori. 1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, del regolamento 207/2010 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del codice dei contratti; queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

4. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

5. Trovano inoltre applicazione gli artt. 158, 159 e 160 del regolamento emanato con d.P.R. n. 207/2010, il capitolato generale degli appalti di lavori pubblici, adottato con D.M. n. 145/2000, per le parti non abrogate.

Art. 5. Corrispettivo. 1. Il corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di euro 35.202,38 (Euro trentacinquemiladuecentodieci/28), da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto.

2. Sono parte integrante del contratto, anche se non allegati:

a) il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti non abrogate; **b)** il capitolato speciale; **c)** gli elaborati grafici progettuali; **d)** l'elenco dei prezzi unitari; **e)** i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del codice dei contratti; **f)** il cronoprogramma.

Art. 6. Disciplina del contratto. 1. L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte previste nel capitolato speciale, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente senza riserva alcuna.

Art. 7. Termini di esecuzione e penali. 1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di trenta (30) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale di euro pari a 0,80 per mille (zerovirgolaottantapermille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

2. La penale è comminata dal responsabile unico del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento unico, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in base ai quali il responsabile del procedimento unico può concedere proroghe sono disciplinati dal capitolato speciale d'appalto.

6. Nello stesso capitolato speciale di appalto trovano disciplina: **a)** i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori; **b)** i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superano i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti; **c)** le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione; **d)** i modi di riconoscimento dei danni di forza maggiore.

Art. 8. Liquidazione dei corrispettivi. 1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore,

in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'impresa appaltatrice avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di pari al 20% dell'importo contrattuale.

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile unico del procedimento.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi legali e moratori a norma dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Art. 9. Verifiche e controlli. 1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 10. Sicurezza del cantiere. Per la sicurezza del cantiere trovano applicazione:

- il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, recante il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'art. 131 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

Art. 12. Oneri dell'esecutore. 1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, dei diritti relativi al contratto e le spese per le copie dei documenti e disegni di progetto.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui

è stato stipulato il contratto.

3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

5. Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art 14. Soluzione delle controversie. 1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, 136 e 138 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

2. La stazione appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto. Trova applicazione l'art. 134 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

Art. 15. Registrazione del contratto. 1. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 16. Domicilio dell'appaltatore. 1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Art. 17. Modalità e tempi del collaudo – certificato di regolare esecuzione. 1. In applicazione dell'art. 141 del codice dei contratti, non eccedendo l'importo dei lavori il milione di euro, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.

2. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del direttore dei lavori gli operai e i mezzi

d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

3. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

4. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il direttore dei lavori dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

5. Il certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

6. Nel caso in cui il direttore dei lavori ritiene i lavori non regolarmente eseguiti, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile unico del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225 del d.P.R. n. 207/2010.

7. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

8. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224 del regolamento n. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resesi necessarie per i difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'assuntore dei lavori.

9. Trovano puntuale applicazione gli articoli da 215 a 238 del regolamento n. 207/2010.

Art. 18. Liquidazione dei corrispettivi – Tracciabilità. 1. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comun-

que, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

3. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di questa provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

6. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Art. 19. Inizio dei lavori. Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, le parti dichiarano che il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto, con autorizzazione da parte del responsabile del procedimento arch. Fabio Righini in data ****, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Le parti danno atto che i lavori sono iniziati in data ***** come da verbale di pari data sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.

Art.20. Cauzione definitiva. 1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del «Codice dei contratti», cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria n. *****, rilasciata in data ***** dalla ***** per la somma di euro 1.760,10, pari al 5,00% dell'importo contrattuale.

2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

3. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la

“Stazione Appaltante” debba, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.21. (Polizza assicurativa). 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del «Codice dei contratti», l’“Appaltatore” assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la “Stazione Appaltante” da ogni responsabilità al riguardo.

2. L’“Appaltatore” ha prodotto, come previsto dagli articoli 129 del «Codice dei contratti» e 125 del D.P.R. n. 207/2010, polizza di assicurazione n. ***** della ***** del *****, agli uffici tecnici competenti che ne hanno attestato la regolarità.

La presente scrittura privata, composta da nove pagine compresa la presente, viene letto a video, confermato e sottoscritto per accettazione, in quanto conforme alle loro volontà, mediante sottoscrizione con firma digitale, ai sensi del D.Lgs.n.82/2005 e s.m.i.

Il rappresentante del Comune

Arch. Fabio Righini

L’impresa appaltatrice

Pirazzi Valeria